

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
in qualità di Commissario ad Acta
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Approvazione dell'atto di indirizzo in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture.

- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTA** la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche, concernente il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l'Architetto Giovanni Bissoni è stato nominato subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 92, con la quale è stato conferito all'Avvocato Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
- VISTO** l'Atto di organizzazione n. G18770 del 23/12/2014, con cui è stato conferito al Dott. Stefano Brizi l'incarico di Dirigente dell'Area "Controllo e Contenzioso" della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
- VISTA** la determinazione n. G03407 del 25/03/2015 avente ad oggetto: "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta del 4 ottobre 2013, n. 427, concernente: "Sistema di controllo dell'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
- VISTI** gli articoli 9 bis e seguenti del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, in materia di razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
-
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- CONSIDERATO** che il regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, all'articolo 498 bis comma 3, prevede che la Regione provvede, in particolare:
- allo svolgimento di attività di indirizzo e coordinamento in relazione alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive (lettera c);
 - al monitoraggio dei consumi e della spesa relativa all'acquisizione di beni e servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1 (strutture della Giunta regionale, enti dipendenti, società a totale partecipazione regionale, enti del servizio sanitario regionale, enti locali e loro forme

associative), anche attraverso l'utilizzo di appositi prodotti informatici, garantendo in tal modo il necessario supporto (lettera e);

- al controllo sull'accuratezza e correttezza delle attività poste in essere dai soggetti di cui al comma 1, anche con riferimento al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), e dei relativi decreti attuativi (lettera f);

CONSIDERATO altresì che l'Area Controllo e Contenzioso della Direzione Regionale Centrale Acquisti ha, in particolare, le seguenti competenze:

- monitoraggio dell'andamento delle forniture e dei servizi delle strutture regionali, degli Enti dipendenti e degli enti del servizio sanitario regionale;
- elaborazione ed aggiornamento delle procedure e delle relative piste di controllo, per lo svolgimento delle verifiche sulla regolarità procedurale, amministrativa e contabile degli acquisti di beni e servizi e sul rispetto delle condizioni contrattuali;

RILEVATO che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Area Controllo e Contenzioso della Direzione Regionale Centrale Acquisti ha avuto modo di constatare l'assenza di uniformità tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture;

CONSIDERATO che l'elaborazione e l'aggiornamento delle procedure e la definizione delle piste di controllo che all'Area Controllo e Contenzioso competono mirano ad assicurare l'implementazione dei sistemi esistenti anche nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di governo della spesa sanitaria già perseguiti con il citato decreto 427/2013;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra premesso, approvare l'atto di indirizzo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (**ALL. A**), in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che vengono integralmente richiamate:

di approvare l'atto di indirizzo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (**ALL. A**), in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

Il presente Decreto sarà notificato a tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale nonché ai responsabili del procedimento della Direzione Regionale Centrale Acquisti per quanto di competenza.

Roma, li 07 OTT. 2015

Nicola Zingaretti

ALL.A

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

1. Premessa

Il presente documento tende a dettare una disciplina uniforme in materia di procedure di gara per l'acquisizione di servizi e forniture in ambito sanitario, nel caso di gare gestite dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti sino alla fase dell'aggiudicazione, ed i cui contratti vengono stipulati dagli Enti del Servizio sanitario della Regione Lazio (di seguito denominati Azienda o Aziende).

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni prevede all'articolo 498 bis comma 3 che la Regione provvede, in particolare:

- allo svolgimento di attività di indirizzo e coordinamento in relazione alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive (lettera c);
- al monitoraggio dei consumi e della spesa relativa all'acquisizione di beni e servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1 (strutture della Giunta regionale, enti dipendenti, società a totale partecipazione regionale, enti del servizio sanitario regionale, enti locali e loro forme associative), anche attraverso l'utilizzo di appositi prodotti informatici, garantendo in tal modo il necessario supporto (lettera e);
- al controllo sull'accuratezza e correttezza delle attività poste in essere dai soggetti di cui al comma 1, anche con riferimento al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), e dei relativi decreti attuativi (lettera f).

La necessità di cui sopra nasce dai risultati dell'analisi effettuata sulle principali criticità che le procedure di gara centralizzata presentano, tenuto conto, in particolare, della disomogeneità naturalmente connaturata alla diramazione territoriale ed alle specifiche esigenze delle Aziende.

L'analisi svolta ha permesso di acquisire gli elementi necessari per scrivere delle regole adeguandole, da un lato, all'esigenza di assicurare una uniformità nel recepimento dei risultati delle gare centralizzate da parte delle Aziende, dall'altro, alla necessità di richiamare l'attenzione dei Responsabili unici del procedimento e dei direttori dell'esecuzione del contratto, individuati dalle Aziende, sul rispetto delle norme vigenti in materia di esecuzione dei contratti di servizi e forniture. Ciò attraverso lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento che alla Regione competono.

Il presente documento si incentra, pertanto, sulle procedure di gara i cui contratti vengono stipulati dalle singole Aziende, a seguito del recepimento delle gare centralizzate bandite dalla Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio. Trattasi, nello specifico, di gare che la Direzione Centrale Acquisti gestisce su delega delle Aziende interessate, contenuta in apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Legge sul procedimento amministrativo*) e successive modifiche.

Con la predisposizione del presente documento viene inoltre delineato un modo nuovo di intendere e di svolgere il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, mirando ad assicurare la completezza e correttezza delle informazioni sull'esecuzione dei contratti attraverso un uniforme utilizzo delle banche dati a disposizione.

Nel presente documento inoltre, vengono chiariti e ricogniti gli adempimenti dei vari organi e soggetti che intervengono nelle procedure ad evidenza pubblica e nella fase di esecuzione del contratto. In particolare, ruolo fondamentale viene svolto dal Responsabile unico del procedimento e dal Direttore dell'esecuzione, che, nel rispetto degli obblighi contrattuali dovranno costantemente verificare, in fase di esecuzione del

contratto, che vi sia una reale ed effettiva corrispondenza tra le prestazioni dell'esecutore e le controprestazioni dell'Azienda; che vi sia una appropriatezza nei consumi; che le prestazioni siano effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; che vengano applicate le penali nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, etc. Detto in altri termini, il RUP - e soprattutto i DEC - dovranno, in coerenza con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, cercare di realizzare "economie fino all'osso" e guardare le spese aziendali derivanti dall'approvvigionamento di forniture e i servizi "con la lente dell'avaro".

L'assetto delineato appare adeguato a garantire una maggiore uniformità dell'azione amministrativa ed allo stesso tempo un più elevato livello di controllo e monitoraggio delle attività compiute dai soggetti deputati a gestire le procedure di gara, anche al fine di consentire la visione completa di procedure, quali quelle oggetto del presente documento, nelle quali si assiste ad una scissione delle fasi procedurali e quindi dei centri di responsabilità.

I riferimenti normativi su cui si fonda il documento sono essenzialmente il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e successive modifiche, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e successive modifiche, il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e successive modifiche.

Per quanto attiene agli aspetti tecnici degli adempimenti dei responsabili del procedimento della Direzione Centrale Acquisti, in particolare a quelli di pubblicazione sui siti esistenti e di gestione del monitoraggio, si rimanda alla circolare interna già diramata con separato atto del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti.

L'elaborazione e l'aggiornamento delle procedure e la definizione delle piste di controllo che all'Area Controllo e Contenzioso competono mirano ad assicurare l'implementazione dei sistemi esistenti anche nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di governo della spesa sanitaria già perseguiti con il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. 427 del 4 ottobre 2013.

2. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente documento costituisce un atto di indirizzo della Regione nei confronti degli Enti del servizio sanitario della Regione Lazio, di seguito denominati "Azienda" o "Aziende", finalizzato a rendere uniformi le procedure conseguenti all'indizione e aggiudicazione di gara centralizzata e le modalità di esecuzione dei consequenziali contratti pubblici di servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente, garantendo al contempo maggiore efficacia e trasparenza all'attività amministrativa.

3. Gestione della fase di evidenza pubblica

1. In relazione alle procedure di gara centralizzate, la gestione della fase di evidenza pubblica è curata da un responsabile del procedimento della Direzione Regionale Centrale Acquisti. Il responsabile del procedimento è un dipendente di ruolo o comunque in servizio presso la Direzione Regionale Centrale Acquisti, nominato ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e dei C.C.N.L. attualmente vigenti.

2. Sulla base dei fabbisogni delle aziende, espressi in termini quantitativi e qualitativi, ed a seguito di apposita delega dalle aziende alla Regione Lazio, il responsabile del procedimento avvia la procedura di gara centralizzata per conto delle stesse Aziende del Servizio Sanitario.

3. Il responsabile del procedimento crea la gara sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e sul servizio telematico appalti dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici (di seguito SITARL), acquisendo il numero di gara e tanti codici identificativi gara ("CIG padre") per quanti sono i lotti

che compongono la gara. All'interno del servizio SIMOG dell'ANAC, il responsabile del procedimento, nel menu "modalità di realizzazione", indica l'opzione "accordo quadro/convenzione". Il CIG è richiesto in un momento antecedente all'indizione della gara poiché dovrà essere indicato nel bando.

4. Il responsabile del procedimento adotta gli atti di competenza per l'indizione della gara, la relativa pubblicità, la nomina della commissione giudicatrice, la aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, le comunicazioni previste dall'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e successive modifiche. Negli atti di competenza sono definite le condizioni e le modalità per la successiva rinegoziazione ai sensi della normativa vigente.

5. Con specifico riferimento allo schema di contratto allegato alla determinazione di indizione della gara, il responsabile del procedimento cura l'inserimento di apposito articolo che preveda quanto previsto al successivo paragrafo 4, punto 8.

6. A seguito di aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento trasmette alle Aziende di riferimento la determinazione che la dichiara, indicando il numero di gara e, a seconda del lotto, il CIG, il fornitore, l'importo di aggiudicazione, l'invito alle Aziende a stipulare il contratto nel più breve tempo possibile. In quella sede, invita le aziende ad indicare i nominativi del responsabile unico del procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto nella delibera/determina di recepimento.

7. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e successive modifiche ed alla legge 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e successive modifiche, il responsabile del procedimento cura autonomamente la compilazione delle schede sino alla fase dell'aggiudicazione, dovendosi provvedere alle comunicazioni ulteriori, secondo quanto si dirà al paragrafo 4, punto 5, sulla base dei dati in possesso delle Aziende.

4. Individuazione del Responsabile unico del procedimento e relativi adempimenti

1. Il Responsabile unico del procedimento viene individuato dalle singole Aziende tra i dipendenti di ruolo o comunque in servizio presso di esse, in possesso di professionalità adeguate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e successive modifiche. La individuazione per competenza avviene con apposito provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 d.lgs. 163/2006 e dall'articolo 272 DPR 207/2010. Il nominativo del responsabile unico del procedimento, unitamente a quello del direttore dell'esecuzione del contratto, viene indicato nella delibera/determina di recepimento.

2. Il/i CIG derivato/i è/sono preso/i dai responsabili unici del procedimento delle Aziende al momento del recepimento della gara centralizzata, sul SIMOG. In tale sezione i responsabili unici del procedimento, nel creare la scheda, una per ogni lotto, nel SIMOG provvedono ad associarsi ai CIG padre (dei lotti presi dal responsabile del procedimento della Regione). A quel punto i responsabili unici del procedimento creano le schede "gara" ed associano ogni CIG derivato ad ogni CIG padre per i lotti corrispondenti.

Qualora, viceversa, si utilizzi il sistema "smart CIG", nel menu a tendina delle "procedure di scelta del contraente" viene indicata l'opzione "affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione", e successivamente indicato il "CIG accordo quadro", ossia il CIG del lotto cui si aderisce.

Sarebbe opportuno evitare di eleggere un CIG "master" tra quelli derivati, per evitare che si perda la piena tracciabilità dei flussi e dei contratti derivanti dalle gare centralizzate. Qualora tuttavia, nel caso di gare con molteplici lotti, il responsabile unico del procedimento decida di procedere in tal senso, dovrà dapprima richiedere un CIG derivato per ciascun CIG del lotto, per poi eleggere uno dei CIG derivati a "CIG master". Tutto ciò nel caso di contratto con il medesimo fornitore, ed a patto che nel contratto stesso sia riportato l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati (si vedano al riguardo: la determinazione n. 4

del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); il parere ANAC n._reg. 10/2012 del 13 marzo 2012, con particolare riferimento al paragrafo 5; la faq n. A33 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rinvenibile al seguente indirizzo:

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/FAQ.Tracciabilita2.pdf>.

Resta ferma la necessità di comunicare i dati di cui al punto 5 del presente paragrafo, particolarmente cogente nei casi di elezione di CIG master. Nessun problema si pone, invece, nei casi in cui i sistemi gestionali delle singole Aziende consentano in qualche modo di collegare l'acquisto alla gara centralizzata.

3. Con apposita delibera/determina il responsabile unico del procedimento provvede a:

- a) recepire la gara centralizzata per quanto di propria competenza;
- b) adottare la determinazione a contrarre, contenuta nella medesima delibera di recepimento;
- c) nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) assumere l'impegno di spesa.

4. Al fine di consentire l'analisi dell'intero processo di approvvigionamento, la delibera di recepimento indica:

- a) il numero della gara acquisito ed indicato dalla Regione (nell'oggetto e nel testo);
- b) il/i Common Procurement Vocabulary (CPV), nel testo;
- c) per ogni lotto, il "CIG padre" ed il corrispondente CIG derivato, i relativi fabbisogni ed i prezzi unitari (nel testo dell'atto). I CIG derivati vengono indicati su tutti gli atti del procedimento, sugli ordini, sui ricevimenti e sulle fatture. È opportuno, per quanto possibile, indicare su ordini, ricevimenti e fatture anche il CIG padre di riferimento del singolo lotto. La fattura contiene, in ogni caso, l'indicazione della determinazione regionale di aggiudicazione e/o della delibera di recepimento, del numero del contratto con il fornitore, dell'ordine di consegna.

5. Il responsabile unico del procedimento mantiene costanti contatti con il responsabile del procedimento dell'Amministrazione regionale, comunicando i dati utili della fase di esecuzione e trasmettendo gli atti richiesti e ritenuti necessari. In particolare, vengono comunicati tutti i CIG derivati immediatamente dopo l'acquisizione, e i dati relativi all'importo di aggiudicazione, alle somme liquidate, alle date di inizio ed ultimazione della prestazione, siccome oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il responsabile unico del procedimento e/o il direttore dell'esecuzione del contratto provvedono a gestire le schede di monitoraggio delle procedure attraverso la compilazione delle sezioni disponibili sul sito ANAC, sul sito SITARL, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente". A tal fine, la delibera di recepimento viene sempre pubblicata in quest'ultima sezione. Con riferimento a tale ultimo punto, si raccomanda la pubblicazione nella citata sezione della determinazione a contrarre nei casi di ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 37, comma 2, d.lgs. 33/2013), anche in relazione alle procedure gestite autonomamente.

6 Il contratto con il fornitore è stipulato nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le procedure in atto presso le singole Aziende.

7 Qualora nelle more dell'espletamento della gara centralizzata la Azienda abbia disposto una proroga con il precedente fornitore, in conseguenza degli esiti della gara stessa, e relativamente ai medesimi prodotti, il contratto prorogato si risolve con effetto ex nunc, restando impregiudicati gli effetti sino a quel momento prodotti.

8 Sulla base di quanto esposto al precedente punto, nei contratti che le Aziende stipulano con i fornitori sono inserite apposite condizioni risolutive che subordinano l'efficacia del contratto all'aggiudicazione della gara centralizzata.

9 Il responsabile unico del procedimento assicura il rispetto e l'attuazione della normativa vigente in materia di rinegoziazione dei contratti.

5. Individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Con la delibera di recepimento della gara centralizzata, nonché determinazione a contrarre, le Aziende individuano ed indicano il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 300 DPR 207/2010, il Direttore dell'esecuzione del contratto è un soggetto diverso dal Responsabile unico del procedimento nei casi di:

a) prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto viene scelto tra il personale di ruolo o comunque in servizio presso le Aziende, in possesso di idonea professionalità.

4. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, di cui al secondo comma, lettera b), possono essere nominati uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione.

5. Qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento, trasmette a quest'ultimo qualunque atto e documento relativi alla fase dell'esecuzione, affinché vengano visti ed il responsabile unico del procedimento possa provvedere a compilare le schede di monitoraggio sul SITARL e su ANAC, nonché quelle richieste ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

6. Nello specifico, il direttore dell'esecuzione trasmette al responsabile unico del procedimento i dati relativi a:

fase iniziale di esecuzione del contratto;

fase di esecuzione e avanzamento del contratto, tenendo conto anche degli importi liquidati;

fase di conclusione del contratto;

fase di collaudo;

ritardi o sospensioni nella consegna;

accordi bonari;

sospensioni;

varianti;

subappalti;

variazione aggiudicatario in corso d'opera.

7. Il responsabile unico del procedimento provvede conseguentemente a compilare le schede di monitoraggio previste dalle varie banche dati in relazione agli importi.

6. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, e con particolare riferimento all'esecuzione del contratto e alla contabilità, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente, richiamando l'attenzione dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell'esecuzione del contratto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 302 e seguenti del DPR 207/2010.

2. Al responsabile unico del procedimento ed al direttore dell'esecuzione del contratto si applicano le norme di cui al d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, il regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e successive modifiche, il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e successive modifiche.

3. Il testo di tale documento si intende modificato, integrato o soppresso in riferimento alla normativa vigente.